

proposta di legge n. 149

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 gennaio 2007

NORME IN MATERIA DI RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge contiene la disciplina normativa necessaria alla Regione per programmare e realizzare gli interventi sulla rete viaria di interesse regionale.

Infatti, in seguito all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha trasferito alle Regioni e alle Province gran parte delle strade statali gestite, in precedenza, dall'ANAS, è apparso evidente che le risorse assegnate dallo Stato alla Regione, per investimenti su tali arterie, non risultano sufficienti per riportare la rete viaria ad un livello minimamente accettabile, sia dal punto di vista della funzionalità che della sicurezza della rete stessa.

Conseguentemente, con la presente proposta di legge si intende dotare la Regione degli strumenti necessari alla concreta realizzazione di interventi su tali arterie, impiegando risorse regionali, statali e comunitarie. Ovviamente le risorse in questione potranno trovare utilizzazione nell'ambito delle procedure previste dalle vigenti norme di legge in materia, tra cui la tecnica della finanza di progetto ai sensi degli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Per quanto concerne la concreta individuazione della rete viaria di interesse regionale, sulla quale è necessario intervenire per dotare il territorio regionale degli indispensabili collegamenti che possano contribuire ad un progressivo sviluppo socio-economico di tutte le Marche, va sottolineato il fatto che tale individuazione è già stata effettuata dal Consiglio regionale con deliberazione 20 giugno 2006, n. 19.

L'articolo 1 della proposta individua l'oggetto della disciplina contenuta nel testo di legge.

L'articolo 2 definisce la rete viaria di interesse regionale (comma 1), attribuendo al Consiglio regionale la competenza alla sua puntuale individuazione

(comma 2). L'articolo ricomprende in tale rete viaria anche le autostrade regionali; aspetto questo che rappresenta una delle novità principali della proposta di legge, in linea del resto con gli orientamenti assunti da altre Regioni (in particolare Lombardia e Emilia Romagna) che già hanno disciplinato con proprie leggi i sistemi di realizzazione delle reti stradali regionali, tra cui le autostrade regionali.

Da sottolineare che l'articolo 8 stabilisce che in via transitoria la rete viaria di interesse regionale è quella già individuata dal Consiglio regionale con la sopra citata deliberazione 19/2006.

L'articolo 3 disciplina le funzioni in materia di autostrade regionali (commi 2, 3 e 4), dopo averle definite (comma 1) come quelle arterie stradali che presentano le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità prevalentemente originarie o destinate nel territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale.

Con l'articolo 4 vengono disciplinati gli accordi con le altre Regioni e con le Province in materia di rete stradale e autostradale.

Le disposizioni relative alla classificazione delle strade, contenute nell'articolo 5, riproducono quanto contenuto agli articoli 58 e 59 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) chiarendo che le competenze delle Province e dei Comuni sono fatte salve anche se si tratta di strade ricomprese nella rete viaria di interesse regionale.

L'articolo 6 individua le risorse necessarie alla realizzazione delle opere viarie di interesse regionale indicando la destinazione delle stesse.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 7 della proposta di legge.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la rete viaria di interesse regionale, in attuazione della potestà legislativa regionale in materia, di cui all'articolo 117 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa).

Art. 2
(*Rete viaria regionale*)

1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali, da una parte della rete stradale trasferita alla Regione in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché da ulteriori strade definite di interesse regionale.

2. La rete viaria di cui al comma 1 è individuata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza regionale delle autonomie locali.

Art. 3
(*Autostrade regionali*)

1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali che presentano le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali definite dall'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità prevalentemente originate o destinate nel territorio della regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:

- a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, anche mediante concessione;
- b) al controllo dei concessionari;
- c) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali;
- d) alla determinazione delle tariffe a carico degli utenti.

3. Per la realizzazione delle autostrade regionali, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua, sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.

4. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei poteri espropriativi che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 4
(*Accordi*)

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 112/1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi relativi alle autostrade regionali o alle strade di interesse regionale, la Regione può promuovere specifici accordi con le Province territorialmente interessate, aventi ad oggetto, in particolare, l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

Art. 5
(*Classificazione delle strade*)

1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 10/1999.

Art. 6
(*Risorse per la rete viaria di interesse regionale*)

1. Per la realizzazione di opere viarie di interesse regionale vengono impiegate risorse comunitarie, statali e regionali.

2. Tali risorse sono destinate, in particolare:
a) alla realizzazione di autostrade regionali, nonché alla riqualificazione, ammodernamento, sviluppo della rete viaria nazionale e di quella di interesse regionale, anche in cofinanziamento

- con lo Stato o mediante la tecnica della finanzia di progetto;
- b) alla manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
 - c) agli studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
 - d) al catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
 - e) alla creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura delle spese previste dalla presente legge si fa fronte:

- a) per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato e dall'Unione europea finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, nei limiti delle assegnazioni annuali;
- b) per gli anni successivi, oltre alle risorse di cui alla lettera a), mediante risorse regionali le cui entità sono stabilite in sede di approvazione delle relative leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB 4.27.03 e 4.27.04 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale.

Art. 8

(Disposizione transitoria)

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, la rete viaria di interesse regionale è quella individuata dalla deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2006, n. 19.